



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
Servizio Competitività Agricoltura

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Decreto Riparto PNRR 0053263_2023

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3

Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”

Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”

Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”

Sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari”

Annualità 2023

FAQ

Dal n. 1 al n. 13

Domanda 1. Se l'impresa individuale Oleificio è annotata alla Camera di Commercio con la qualifica di Impresa Agricola (sezioni speciali) ed anche iscritta con la qualifica di Impresa Agricola (sezione speciale) può partecipare al bando?

Risposta 1. Sì purché sia in possesso di tutti i requisiti indicati all'art. 4 del bando e pertanto deve risultare titolare di frantoio oleario, iscritta nel Portale dell'olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013, aver compilato il registro telematico di carico/scarico olio ed essere in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali. Inoltre deve avere esercitato attività di trasformazione negli ultimi 3 anni e risultare attiva nella trasformazione di prodotti agricoli. Per le aziende agricole deve essere anche rispettato il requisito di agricoltore attivo.

Domanda 2. Se l'impresa individuale ha depositato domanda per partecipare al bando D.L. 22.9.21 n. 41 mod. Legge 21.5.21 n. 69 relativo ad interventi per sostegno delle imprese artigiane colpite dall'emergenza epidemiologica covid-19 (non assegnataria ma è in graduatoria) può partecipare al presente bando per ammodernamento dei frantoi?

Risposta 2. Premesso che il progetto presentato non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 e fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, sulla base delle informazioni fornite l'impresa può partecipare nel rispetto delle condizioni sul divieto del doppio finanziamento e cumulo e stabiliti dall'art 6, comma 1, lett. b) del bando stesso e cioè che *“gli aiuti di cui al presente bando, possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili”* o *“che possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità dell'aiuto stabilita dal presente bando”*.

Domanda 3. Considerato che sia il Decreto Ministeriale che la precedente bozza inviata e discussa al tavolo verde, riportano la seguente definizione di beneficiari. “I soggetti richiedenti e potenziali beneficiari dell'aiuto di cui al presente bando sono le aziende agricole e le imprese agroindustriali, ivi incluse le loro associazioni e cooperative, titolari di frantoi oleari”, con il bando pubblico per l'attivazione della misura M2- C1-I2.3 della Regione Abruzzo si intendono escludere dal beneficio le forme associate e le cooperative visto che non sono riportate?

Risposta 3: La definizione di “beneficiari” (art. 4 del bando) prevede che i soggetti richiedenti e potenziali beneficiari dell'aiuto, di cui al presente bando, sono le aziende agricole e le imprese agroindustriali. Si intendono, pertanto, sia le imprese singole che quelle in forma associata

Domanda 4. Al punto 3 dell'art. 4 del Bando si scrive *“(.....) l'aiuto- ai sensi del presente bando in favore delle aziende agricole – può essere concesso solo agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, nel rispetto dell'effetto incentivo, in conformità alla sezione 3.1.2 degli Orientamenti”*. Tale requisito deve essere posseduto esclusivamente dalle aziende agricole e non dalle imprese agro-industriali?

Risposta 3: Sì, il requisito di agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, è di pertinenza delle imprese agricole e non delle imprese agro-industriali.

Domanda 5. Per avere una contribuzione dell'80% dell'importo dei costi di investimento ammissibili è sufficiente solo il requisito dell'età o bisogna integrare anche quello di non essere insediati da più di 5 anni?

Risposta 5: L'aliquota di contributo dell'80% prevista dal DM 53263/2022, come modificato dal DM 410802/2023, nel rispetto degli Orientamenti sugli aiuti di Stato è riservata ad investimenti realizzati da “giovani agricoltori” come definiti nel PSP, paragrafo 4.5.1. e l'insediamento come “capo azienda” deve essere avvenuto nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno (DM 660087 del 23/12/2022) (riferimento al chiarimento fornito dal MASAF con FAQ del 7/12/2023)

Domanda 6. Articolo 10 – Documenti da allegare alla domanda di sostegno.

Al punto 1 lettera c) si definisce che tra i documenti obbligatori da allegare alla domanda di sostegno, pena inammissibilità della stessa, ci debba essere l'allegato 2 bis. Nella dichiarazione precedentemente menzionata si chiede alla ditta di fare la dichiarazione utilizzando i seguenti criteri “ (...) - *criterio dell'assetto proprietario 51; criterio del controllo 52, criterio residuale 53*”

Sarebbe opportuno esplicitare ed elencare i criteri e i requisiti in modo più chiaro e leggibile in modo da renderli omogenei, anche in considerazione del fatto che sono elementi che determinano l'ammissibilità al bando

Risposta 6. I principi e criteri richiesti in ambito PNRR sono esplicitati nelle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione del PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori – **APPENDICE TEMATICA - Rivelazione delle Titolarità effettive- ex art. 22 par. 2 lett. d Reg (UE) 2021/241 e Comunicazioni alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica Amministrazione ex art 10 d. lgs 231/2007.** Infatti l'Allegato 2bis del bando riprende integralmente i contenuti dell'allegato 2 della suddetta Appendice tematica. I numeri 51, 52 e 53 sono riferimenti a delle note che per mero errore, non sono state riportate nell'allegato 2bis del bando regionale. Per agevolarne la consultazione le linee guida saranno pubblicate sul sito della regione Abruzzo nella medesima sezione del bando ammodernamento frantoi e verrà reso disponibile l'Allegato 2bis integrato delle parti mancanti.

Domanda 7. Articolo 10 –Documenti da allegare alla domanda di sostegno

Al punto 1 lettera g) capoversi iv e vi si prescrive che i relativi documenti debbano essere firmati digitalmente.

La firma digitale va obbligatoriamente apposta solo laddove espressamente richiesto o su tutte le autodichiarazioni?

Risposta 7. Sì, la firma digitale va apposta solo laddove espressamente specificato.

Domanda 8. Articolo 10 –Documenti da allegare alla domanda di sostegno

Al punto 1 lettera g), capoversi x e xi si prescrive del DNSH e del principio di tagging. Cosa si intende? Come va certificata tale garanzia?

Risposta 8. L'articolo 2 del Bando Ammodernamento dei Frantoi Oleari” contiene le definizioni dei termini richiesti “**DNSH**” e “**Tagging**”.

Ogni tipologia di intervento può essere oggetto di finanziamento solo se l'ammodernamento ne migliora le prestazioni ambientali e di ciò deve essere fornita evidenza attraverso la documentazione DNSH richiesta al **punto 1 lettera e) del bando** che rinvia alla scheda A-TAB 2 e alla scheda A – Tab 1 dell'allegato 1 del DM 53263 del 2 febbraio 2023.

La Scheda A – TAB 1 e la scheda A - TAB 2 - sono pubblicate sul sito della regione Abruzzo nella medesima sezione del bando frantoi. Si evidenzia che nella relazione tecnica DNSH, il tecnico deve fornire attestazioni delle caratteristiche che concorrono a soddisfare il tagging climatico previsto per la misura del PNRR (tagging). Un utile riferimento normativo per il calcolo del tagging si rinviene nel Regolamento UE 2020/852 sulla Tassonomia e nel Regolamento UE 2021/2139.

I singoli progetti devono rispettare il principio del tagging, così come devono rispettare il DNSH.

Domanda 9. Nel corpo dell'art. 10 rubricato "Documenti da allegare alla domanda di sostegno" si riportano soltanto l'allegato 2, l'allegato 2 bis, l'allegato 3, l'allegato 4, l'allegato 5, l'allegato 11 e l'allegato 12.

In considerazione del fatto che altri articoli citano come necessari alcuni allegati (cfr. art. 8 per l'allegato 1, art. 12 per gli allegati 6, 7 e 8, art. 13 per allegato 5° ecc), l'elenco di cui all'art. 10 deve considerarsi tassativo? Se no, sarebbe necessario elencare, nel corpo di un'unica disposizione, tutti gli allegati. Inoltre gli allegati 5 e 5° sono pagine bianche

Risposta 9. L'elenco di documenti di cui all'art 10 è tassativo. Gli allegati 5) e 5 a) sono rappresentati dal file excel denominato "Cronoprogramma piano tecnico finanziario" pubblicato e consultabile nel sito della Regione Abruzzo, alla sezione "Agricoltura" www.regione.abruzzo.it/agricoltura , link "PNRR per l'agricoltura".

Domanda 10. Art. 11- Documenti di spesa

Al punto 1. Si scrive testualmente, " Le spese ammissibili di cui al presente bando devono essere calcolate sulla base delle tabelle standard dei costi unitari (paragrafo 1, lettera b) dell'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013 individuate dalla RRN/ISMEA ai sensi del paragrafo 5, lettera 5, lettera a) dell' art.67 del Reg. (UE) n 1303/2013 nel documento "*metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per i frantoi oleari*: in tal caso alla domanda di sostegno deve essere allegata, a pena di inammissibilità delle spese di riferimento, unitamente alla documentazione di cui all'art. 10, comma 1, la dichiarazione in ordine alla singola voce di spesa.

Di quale dichiarazione si tratta? Quali sono i contenuti che la dichiarazione deve avere? Considerato che la mancanza o l'incompletezza di tale dichiarazione determina l'inammissibilità della domanda, si chiede di esplicitare i suddetti contenuti (che non sono elencati) anche attraverso un fac simile di dichiarazione.

Risposta 10: nel caso di ricorso al documento RRN "*metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per i frantoi oleari*", trattandosi di costi standard che tengono conto della capacità di lavorazione oraria di un impianto tipo, composto delle sei sezioni riportate al par. 2.2.2 "definizione dell'impianto tipo" (pag. 10), è necessaria una dichiarazione che riporti il dettaglio delle varie sezioni che vengono implementate e gli specifici riferimenti alla capacità di oraria lavorazione.

Domanda 11. Art.11- Documenti di spesa

Al punto 2. Si scrive testualmente "Se le spese ammissibili di cui al presente bando non possono essere calcolate sulla base delle tabelle standard di costi unitari di cui al comma 1, le stesse devono essere rendicontate secondo i parametri di cui:

a) al *Prezzario agricolo regionale - aggiornamento 2022*, approvato con DGR n, 402, del 21/07/2022;

b) all'Aggiornamento dei "*Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo*", approvato con DGR 858 del 28/12/2022 e successivamente integrato con DGR 24 del 23/1/2023 se negli stessi rinvenibili; in tali casi alla domanda di sostegno deve essere allegata - a pena di inammissibilità delle spese di riferimento - unitamente alla documentazione di cui all'art. 10, comma 1, la dichiarazione delle singole voci di spesa.

Di quale dichiarazione si tratta? Quali sono i contenuti che la dichiarazione deve avere? Considerato che la mancanza o l'incompletezza di tale dichiarazione determina l'inammissibilità

della domanda, si chiede di esplicitare i suddetti contenuti (che non sono elencati) anche attraverso un fac simile di dichiarazione

Risposta 11. Per le spese calcolate sulla base dei prezzi regionali è necessaria una dichiarazione che giustifichi il mancato utilizzo dei Costi Semplificati e indichi, per ogni singola voce spesa, quale prezzo è stato utilizzato con puntuale riferimento ai prezzi unitari.

Domanda 12. [.....] La scheda A – Tab 1 dell’Allegato al D.M. 53263 del 2.02.2023 distingue gli interventi in tipologie a, b, e c ovvero: **a. Sostituzione di macchinari; b. Acquisto di nuovi macchinari per il miglioramento della produzione attraverso la riduzione di consumi e di sprechi; c. Interventi edili esclusivamente funzionali all’installazione dei nuovi macchinari.** L’elenco degli interventi di tipologia a. (Sostituzione dei macchinari) enumera una serie di tipologie di macchinari ammessi al finanziamento non previsti nelle altre tipologie perché, appunto, attinenti alla sostituzione.

L’art 13 del bando – Requisiti di ammissibilità dell’investimento - al comma 2, lett. b, dispone che sono ammessi esclusivamente i progetti che riguardano “investimenti finalizzati alla sostituzione e all’ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari con l’introduzione di impianti di molitura ed estrazione a “2 o 3 fasi”.

Come si deve intendere l’intervento di tipologia a. per un potenziale beneficiario che vuole innovare l’impianto (da tradizionale a continuo) se quella tipologia di macchinario si trova esclusivamente tra la tipologia di intervento a. e che quindi rappresenta una integrazione (sostituzione di impianto) ma non una sostituzione di macchinario?

Risposta 12. Tenuto conto delle generiche informazioni fornite non è possibile valutare l’ammissibilità o meno dell’investimento.

Domanda 13. Art 11 del bando - Documenti di spesa -

Se le spese ammissibili di cui al presente bando non possono essere calcolate ai sensi del comma 1 e non sono rinvenibili nei prezzi di cui al comma 2, alla domanda di sostegno devono essere allegati - a pena di inammissibilità delle spese di riferimento - unitamente alla documentazione di cui all’art. 10, comma 1, n. 3 preventivi di spesa emessi, secondo la procedura informatizzata SIAN. Per ditte fornitrici, alle quali si può richiedere il preventivo, si intendono solo le ditte produttrici o anche i commercianti/rivenditori delle macchine e attrezzature? Quali sono i codici ATECO delle ditte che possono rilasciare i preventivi ai fini del presente bando?

Risposta 13. In riferimento alla richiesta dei preventivi, non sono previste distinzioni tra le tipologie di ditte indicate. Non è effettuata alcuna verifica in base al codice ATECO, tuttavia la descrizione delle attività esercitate dagli operatori economici che rilasciano i preventivi deve essere coerente con l’oggetto della fornitura.